

I controlli sul PNRR

- ▶ Webinar del 14.2.2023

- ▶ Soggetto
- ▶ oggetto
- ▶ parametro di controllo
- ▶ Controlli interni ed esterni
- ▶ Legittimità merito

- ▶ oggetto attività amministrativa
- ▶ Atti amministrativi

- ▶
- ▶ Effetti preventivi
- ▶ Successivi
- ▶

I CONTROLLI INTERNI dlgs 286/1999

- ▶ Controllo di regolarità amministrativa e contabile (svolto da strutture interne)
- ▶ Controllo di gestione (sempre controllo interno)
- ▶ Valutazione e controllo strategico (interno) art. 6 dlgs 286/1999
- ▶

Controlli della Corte dei conti (art. 100, comma 2 Cost).



- ▶ Legge 259 del 1958
- ▶ Legge 20 del 1994 art. 3.
- ▶ Controllo preventivo di legittimità degli atti, artt. 25 e ss RD 1214 del 1934.

REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- ▶ art. 147 bis:
- ▶ Preventivamente. resp. servizio
- ▶ Regolarità, tramite la
 direzioe del segretario

Nuovo 49 TUEL



- ▶ 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- ▶ 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- ▶ N.B. che vuol dire in relazione alle sue competenze, non sono tutti competenti?
- ▶ Oppure occorre modificare lo statuto?
- ▶ 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- ▶ 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

CONTROLLI SULLE PARTECIPATE NON QUOTATE, art 147 quater



- ▶ Definizione preventiva di obiettivi,
- ▶ Controllo
- ▶ Risultanze nel bilancio consolidato

CONTROLLO SU EQUILIBRI FINANZIARI art. 147 quinquies

- ▶ Occorre modificare il regolamento di contabilità e positivizzare l'obbligo di verifica periodica di possibilità di insorgere di debiti fuori bilancio a due livelli.
- ▶ Responsabile del servizio
- ▶ Responsabile del servizio finanziario

CONTROLLI SUI CONTROLLI

art. 148

- ▶ Corte dei conti
- ▶ L'organo di vertice (oltre 15.000 abitanti) effettua la trasmissione semestrale (la prima entro il 30.9.2013).

ASSENZA ED INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI

- ▶ 4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA 148 bis

- ▶ Esame di:
- ▶ Preventivi e consuntivi ai fini di PSC e art. 119 Cost.

IN CASO DI ESITO NEGATIVO

- ▶ Obbligo di adozione di misure correttive entro 60 giorni dalla comunicazione.
- ▶ In caso di mancato adeguamento o adeguamento non sufficiente, divieto di portare a termine i programmi di spesa.

I nuovi controlli della Corte dei conti

La Corte dei conti esercita un'attività di controllo sulla gestione della finanza degli enti locali

- ▶ Confluito nel 248 comma 5 del tuel

I CONTROLLI SUL PNRR

► **Importanza del PNRR**

Art. 1 - Comma 1043 legge 178 del 2020

- ▶ 1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

Art. 7, comma 7, d.l. 77 del 2021

- ▶ 7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente,** al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Metodologia

impiego di indici di bilancio volti a misurare manifestazioni economico-finanziarie -

sia in modo diretto (come nel caso dell'equilibrio di parte corrente),

sia indiretto (attraverso indicatori proxy) - che descrivano un determinato fenomeno non osservabile direttamente.

▶ tre blocchi di indicatori

► Capacità di realizzazione della spesa

In particolare attraverso la verifica di

- ▶ a) l'andamento della spesa in conto capitale

- ▶ b) l'indice della capacità di realizzazione degli investimenti

- ▶ c) l'indice di tempestività dei pagamenti

- ▶ d) il permanere di un elevato livello di residui in conto capitale

Verifica di

- ▶ Margini correnti
- ▶ Analisi della performance

SWOT analisi

- ▶ Sezione VII del questionario per Regioni

▶ APPENDICE SUL PNRR per gli EELL

- ▶ Delibera 1 del 2023 della Sezione delle Autonomie

- ▶ *La Corte fornisce al Parlamento, con relazione semestrale, un monitoraggio e una valutazione dell'avanzamento registrato nelle fasi intermedie, sia per quanto riguarda i processi di riforma che per lo sviluppo di progetti di adeguamento infrastrutturale e ambientale*

- ▶ *In questa prospettiva, viene posta rinnovata attenzione alla verifica degli effetti dell'azione, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici declinati nel piano sulla base di cadenze temporali*

- ▶ *Nel corso del 2022 si è sostanzialmente compiuta la fase di assegnazione delle risorse agli enti territoriali con la relativa individuazione degli interventi da realizzare. Nel corso del 2023 dovrà pertanto essere avviata la fase di realizzazione delle decine di migliaia di interventi (CUP) riferiti al PNRR di cui gli enti locali (e segnatamente i Comuni) sono i principali attuatori.*

Art. 22 d.l. 76 del 2020

- ▶ 1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, **sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale.** L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, **è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

Rapporti tra Collegio di controllo concomitante e sezioni regionali

- ▶ *Il criterio di riparto della competenza per lo svolgimento del controllo concomitante tra il Collegio centrale e le Sezioni regionali è stabilito sulla base del soggetto che attua il programma; tuttavia, la presenza di un piano generale di realizzazione degli interventi (e dei connessi compiti di coordinamento, monitoraggio, vigilanza, ecc.), che in genere si situa al livello centrale (Ministeri) per vedere poi un'attuazione territoriale, induce l'esigenza di svolgere le verifiche sulla base di una programmazione condivisa raccordando l'azione del Collegio centrale con quella delle Sezioni territoriali.*

- ▶ Le conseguenze per eventuali ritardi

Art. 11, comma 2, legge 15 del 2009

- ▶ 2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte **ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause** e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente.

- ▶ Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, **può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa**. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

Continua la delibera 1/2023

- ▶ Date le finalità del controllo intestato alla Corte, che convergono verso una rilevazione degli esiti a carattere semestrale, è da ritenere che i controlli sulla gestione non possano attendere l'esito conclusivo delle attività che, nella maggioranza dei casi, è molto protratto nel tempo [es. 148 bis tuel] e, quindi, dovranno focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione di obiettivi intermedi. Per queste attività di verifica è avvertita l'esigenza di un forte coordinamento e dell'impiego di metodi comuni in quanto si tratta di funzioni che attraversano orizzontalmente diversi settori della Corte

Si richiama art. 287, comma 3, TFUE

- ▶ Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, **sul posto**, presso le altre istituzioni dell'Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo

Modalità di esercizio del controllo

- ▶ Nel controllo in questione ogni investimento andrà prioritariamente valutato sotto l'angolo visuale dei connessi costi di manutenzione e gestione e della loro sostenibilità tramite interventi di razionalizzazione della spesa. A tal fine può essere opportuno rammentare che, per l'individuazione dei progetti da sottoporre a controllo, oltre ai criteri quali-quantitativi, stante l'impossibilità operativa di controllare tutti gli interventi indicati nell'apposito dataset, le Sezioni regionali potranno utilizzare il **metodo campionario statistico**, estraendo un campione significativo di interventi dalla "Popolazione obiettivo" rappresentata dallo stock di interventi ricadenti sul territorio presente nel già menzionato dataset.

Il coinvolgimento dell'organo di revisione

- ▶ Art. 239 lett. a) del tuel:
- ▶ attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- ▶ Quindi per coinvolgere i revisori occorre una modifica e/o aggiornamento di statuto o regolamento

Alcune delibere del collegio controllo concomitante Deliberazione 20/2022

- ▶ ACCERTA
- ▶ - il mancato rispetto da parte del Ministero dell'istruzione e del merito della milestone nazionale M4C1-00-ITA-1 (Q1 del 2022) di “Approvazione della classifica degli interventi” che implica la sussistenza di un ritardo allo stato non ingiustificato e, quindi, ad oggi non tale da implicare le conseguenze di cui all'art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020 conv. in L. 120/2020;

2/2023

- ▶ accerta l'intervenuta adozione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito di **misure auto-correttive**, in esecuzione della deliberazione n. 20/2022, nei sensi di cui in motivazione;
- ▶ - raccomanda al Ministero dell'istruzione e del merito:
- ▶
- ▶
- ▶